

ORIGINALE

PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI MONTALTO DORA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12**

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno **duemilaquindici** addì **VENTICINQUE** del mese di **MAGGIO** alle ore 21,10, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori :

IPPOLITO Rita
MIGLIACCIO Francesco
UMILIO Antonella
CHAISSAN Egidio Maurizio
SERRACCHIOLI Roberto
ANTONICELLI Nicola Leonardo
BISONE Sergio
BOVO Brunella
GIANOTTI Nicoletta

STEVANELLA Massimo
ANRO' Gianfranco
SCELSA Ascanio
ROSSELLI Anna

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori: MIGLIACCIO Francesco (che giustifica l'assenza)

Assume la presidenza la dott.ssa Rita IPPOLITO Sindaco

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa Rita BARTOLETTI

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la discussione.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la relazione illustrativa dell'argomento fatto dall'Assessore Roberto SERRACCHIOLI il quale, dopo aver ricordato come questo e gli altri punti all'ordine del giorno siano stati esaminati in sede di Commissione Consigliare, fa il punto sulla modifica dell'art. 22 commi 2 e 3;
- Udita la dichiarazione di voto favorevole del Capogruppo di minoranza Massimo STEVANELLA

- **RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12, del 08.04.2014, con la quale questo Comune approvava il regolamento l'applicazione dell'imposta unica comunale, denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti denominata TARI;

- **RILEVATO** che il comma 2 dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

- **VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

- **VISTO** IL Decreto del Ministro dell'Interno del 13.05.2015, con il quale è stato ulteriormente differito al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno in corso da parte degli enti locali;

- **CONSIDERATO** che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

- **VISTA** la Circolare n. 4033 del 28.02.2014, con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo ha fornito istruzioni in merito alle modalità di pubblicazione delle delibere tributarie comunali nell'apposito Portale del federalismo fiscale, come adeguato per accogliere la nuova IUC nelle componenti IMU, TARI e TASI;

- **RICHIAMATO** l'art. 22 del regolamento della TARI:

Art. 22 – Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 16 dei mesi di giugno, settembre e dicembre.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

- **CONSIDERATO** che, in genere, la data ufficiale di approvazione dei bilanci viene di anno in anno modificata a seconda delle incertezze nella programmazione dovuta soprattutto all'incertezza su trasferimenti di quote da parte dello Stato, sul Fondo di Solidarietà Comunale e sulle regole del patto di stabilità;

- **RILEVATO** che le suddette modifiche spesso si riflettono anche sulle tempistiche di approvazione delle tariffe;

- **RITENUTO**, pertanto, di dover modificare i commi 2 e 3 dell'art. 22 del Regolamento TARI attribuendo alla delibera di approvazione delle tariffe anche la scadenza delle rate, nel modo che segue:

Art. 22 – Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate la cui scadenza sarà fissata con lo stesso atto con cui verranno di anno in anno deliberate le tariffe.

3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.

6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

- **ACQUISITO** il parere del revisore del conto ai sensi dell' art 239 TU n 267/2000 così come modificato dall' art 3 del DL n 174 del 10 ottobre 2012;

- **TENUTO CONTO** che la modifica del regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

- **AQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, e smi i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

- **VISTO** il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e smi;

- **VISTO** lo Statuto comunale;

- Acquisito il parere favorevole di cui all'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 12

- Voti favorevoli n. 12

DELIBERA

- 1) Di approvare la modifica di cui in premessa ai commi 2 e 3 dell'art. 22 del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).
-

- 2) Di dare atto che la modifica al regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01 gennaio 2015;
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento con la modifica approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando le modalità indicate nella Circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 4) Con il seguente esito della votazione separata....., delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 ;


Visti gli artt. 49 (1° comma) e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica sulla deliberazione sopra esposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to VIGLIOCCO Mauro

Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal
- 4 GIU. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rita BARTOLETTI



La presente deliberazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune
il _____
e contro di essa non pervennero reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE



Ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

SI ATTESTA

che il presente atto è divenuto esecutivo il giorno

perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000)

per decorso dei 10 gg. dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 4° del decr.lg.vo 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE

